



Comune di Settimo Milanese

REGOLAMENTO COMUNALE

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

NORME TECNICHE

TAVOLA DELLA ZONIZZAZIONE

Art. 3 del D.Lgs. 507 del 15/11/1993

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 7/5/2018



INDICE SISTEMATICO:

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1	Principio informatore
Art. 2	Oggetto e finalità del Regolamento
Art. 3	Ambito di applicazione
Art. 4	Classificazione degli impianti
Art. 5	Caratteristiche tecniche
Art. 6	Limitazioni e divieti
Art. 7	Imposte
Art. 8	Elaborati allegati

CAPO II

FORME PUBBLICITARIE

Art. 9	Impianti pubblicitari privati
Art. 10	Pubbliche affissioni
Art. 11	Insegne d'esercizio
Art. 12	Pubblicità fonica
Art. 13	Veicoli pubblicitari
Art. 14	Volantinaggio
Art. 15	Pubblicità con aeromobili e/o palloni frenati
Art. 16	Pubblicità libera e altre tipologie

CAPO III

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

Art. 17	Disciplina generale di inserimento
Art. 18	Nulla osta tecnico
Art. 29	Pubblicità temporanea
Art. 20	Documentazione
Art. 21	Istruttoria
Art. 22	Commissione per la pubblicità
Art. 23	Autorizzazione in sanatoria
Art. 24	Validità dell'autorizzazione
Art. 25	Decadenza e revoca
Art. 26	Strutture pubblicitarie

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27	Obblighi del titolare
Art. 28	Targhetta di identificazione
Art. 29	Pubblicità abusiva
Art. 30	Vigilanza



Comune di Settimo Milanese

Art. 31
Art. 32

Sanzioni
Disciplina transitoria ed entrata in vigore

ALLEGATI:

All. A
All. B

Schede tecniche riepilogative degli impianti pubblicitari
Tavola grafica di “zonizzazione” del territorio comunale



CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Principio informatore:

1. Il Comune di Settimo Milanese riconosce il diritto alla pubblicità quale estrinsecazione dei principi costituzionali di libera manifestazione del pensiero e libero esercizio dell'attività economica privata. Esso viene disciplinato e regolamentato in funzione del rispetto di altri diritti fondamentali quali il rispetto della dignità umana, la sicurezza stradale, il buon costume e la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

ART. 2

Oggetto e finalità del Regolamento:

1. Il presente Regolamento disciplina la distribuzione di tutti gli impianti finalizzati alla pubblicità di natura commerciale, istituzionale e sociale sull'intero territorio comunale. Esso pone particolare riguardo a esigenze di pubblico interesse, in relazione a esigenze di tutela ambientale e paesistica, del rispetto delle norme di sicurezza inerenti alla circolazione stradale nonché delle vigenti previsioni e prescrizioni urbanistiche.
2. Ai fini del presente regolamento, con il termine "pubblicità" s'intende qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, effettuata da privati, enti o soggetti istituzionali, per creare e/o diffondere messaggi finalizzati a promuovere e creare consenso intorno alla propria immagine, con l'obiettivo di conseguire i propri obiettivi di marketing e/o strategici. Per "impianto", invece, s'intende qualunque manufatto temporaneo o permanente destinato a supportare messaggi pubblicitari o promozionali in genere.
3. Nello specifico, obiettivo principale del Piano è quello di regolamentare la distribuzione dei predetti impianti prescrivendo indirizzi di omologazione dei materiali, delle tipologie, delle dimensioni, delle localizzazioni e di tutte le altre caratteristiche finalizzate a primarie esigenze di compatibilità e armonia con il contesto urbano, evitando per quanto possibile situazioni di contrasto e/o conflitto da un punto di vista estetico, architettonico e/o visivo.
4. Il Regolamento è inoltre completato da norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti, disciplinano i termini e le modalità per la rimozione degli stessi nell'eventualità di violazioni di leggi e/o regolamenti in materia.
5. Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nel D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (d'ora in poi, C.d.S.) e suo Regolamento di esecuzione di attuazione, nel D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, nonché integrano e sostituiscono - ove incompatibili - le norme del vigente Regolamento edilizio.



Comune di Settimo Milanese

ART. 3

Ambito di applicazione:

1. La razionalizzazione della distribuzione degli impianti passa, in primo luogo, attraverso la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee con riguardo alle destinazioni d'uso prevalenti degli insediamenti, al diverso grado di accessibilità e visibilità in termini localizzativi e alla diversa concentrazione e tipologia di attività economiche ovvero produttive presenti. E' prevista, pertanto, la seguente suddivisione in zone omogenee:
 - a) **Zona "A" (cd. "residenziale" - colore "GIALLO" nell'allegata tavola cartografica):**
è costituita da aree, tanto del capoluogo quanto delle frazioni, aventi una destinazione prevalentemente residenziale e/o per attrezzature di pubblico interesse con l'eventuale presenza di attività terziarie e piccole attività commerciali.
 - b) **Zona "B" (cd. "produttiva" - colore "ROSSO" nell'allegata tavola cartografica):**
è costituita dalla presenza di consolidati insediamenti di natura commerciale e/o industriale e dalla contemporanea assenza di unità abitative, se non sporadiche e/o occasionali.
 - c) **Zona "C" (cd. "agricola" – colore "VERDE" nell'allegata tavola cartografica):**
è costituita da tutte quelle porzioni di territorio a uso prevalentemente agricolo.
 - d) **Zona "D" (cd. "ricreativa" – colore "BLU" nell'allegata tavola cartografica):**
è costituita da tutte quelle porzioni di territorio comprensive di aree ludiche e/o ricreative, adiacenti o meno a insediamenti abitativi o produttivi (quali oratori, campi sportivi ecc...).
2. Tutte le zone di cui sopra sono individuate e distinte cromaticamente nell'allegata cartografia denominata "zonizzazione del territorio comunale", parte integrante del presente Regolamento.

ART. 4

Classificazione degli impianti:

1. Ai fini del Piano, gli impianti pubblicitari si suddividono in:
 - a) Impianti pubblicitari privati;
 - b) Pubbliche affissioni;
 - c) Insegne di esercizio;
 - d) Altre tipologie
2. I mezzi pubblicitari considerati nel Regolamento, come in precedenza definiti, sono ulteriormente classificati, in funzione della durata del periodo di installazione, nelle seguenti due categorie:
 - a) Permanenti o fissi: costituiti da manufatti saldamente ancorati al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinati a rappresentare un supporto duraturo per l'esposizione del messaggio contenuto;
 - b) Temporanei: costituiti da manufatti esplicitamente finalizzati all'esposizione di pubblicità legata a eventi di breve durata quali manifestazioni, mostre, fiere ecc...
3. In aggiunta alla tipologia e alla durata, un'ultima classificazione degli impianti pubblicitari identifica gli stessi in funzione della loro destinazione d'uso, nel modo seguente:



Comune di Settimo Milanese

- a) Istituzionali: appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi e/o iniziative di pubblico interesse, normalmente effettuati da Enti pubblici o da Associazioni/Circoli non aventi scopo di lucro e privi di rilevanza economica;
 - b) Di servizio: appartengono a questa categoria tutti i manufatti aventi quali scopo primario lo svolgimento di un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale come fermate dell'autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, orologi e simili, recanti uno spazio pubblicitario;
 - c) Commerciali: appartengono a questa categoria tutti i mezzi adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero intesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni o quant'altro utile alla promozione di attività, prodotti o servizi.
4. In aggiunta agli impianti tradizionali di cui sopra, realizzati con strutture fisiche stabili o removibili, il Piano disciplina anche forme pubblicitarie atipiche quali la pubblicità fonica, le cd. "vele", il volantinaggio e altre tipologie, per la disamina dettagliata delle quali si rinvia al Capo II del presente Regolamento.

ART. 5

Caratteristiche tecniche:

1. Tutti gli impianti pubblicitari da installare devono essere realizzati con materiali aventi le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza alla spinta del vento e agli agenti atmosferici e dovranno risultare rifiniti anche sulla parte retrostante (anche se visibile solo parzialmente al pubblico).
2. Il sistema d'illuminazione dovrà essere realizzato a luce diretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui al D.M. 37/2008.
3. La collocazione di tutti i mezzi pubblicitari dovrà inoltre sempre rispettare tutte le prescrizioni tecniche contenute nel Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché dal vigente Regolamento Edilizio e normative ad esso collegate, qui da intendersi integralmente richiamate.

ART. 6

Limitazioni e divieti:

1. Gli impianti pubblicitari devono possedere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo e comunque non deve in ogni caso essere idonea a ingenerare confusione con la segnaletica stradale, rendendo difficile la comprensione o riducendone la visibilità e/o l'efficacia.
2. L'uso dei colori, e in particolare quello del colore rosso o verde o di particolari abbinamenti cromatici, non deve causare scarsa percettibilità dei cartelli stradali. Il loro collocamento, inoltre, deve sempre rispettare le distanze minime contemplate dall'art. 51, commi 2 e 4 del d.P.R. 495/92 (salvo le eccezioni ivi previste), e garantire la perfetta visibilità di punti sensibili quali semafori, intersezioni e/o attraversamenti pedonali.
3. Sono categoricamente vietati tutti i mezzi pubblicitari, appartenenti a qualsiasi tipologia anche non disciplinata dal presente Regolamento, che possono produrre abbagliamento o disturbi visivi.
4. Il posizionamento di cartelli e degli altri impianti pubblicitari dovrà comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici, in ossequio a quanto previsto dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.



Comune di Settimo Milanese

5. Non è, in nessun caso consentito, collocare impianti pubblicitari:
 - a) a ridosso di chiese, cimiteri e scuole nonché sulle loro recinzioni o mura di cinta, qualora il messaggio dell'impianto risultasse in contrasto con i valori simbolici rappresentati dai luoghi medesimi;
 - b) in posizioni tali da interferire con la panoramicità di luoghi tutelati, quando ne diminuiscano il godimento o le visuali prospettiche;
 - c) sugli alberi o nelle aree verdi di proprietà comunale, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dallo stato di conservazione;
 - d) in posizioni tali da comportare interferenza o copertura visiva della segnaletica verticale, da costituire ostacolo alla circolazione di persone invalide o in corrispondenza di tratti di strada sensibili quali curve, intersezioni, dossi o altri casi ai sensi del vigente C.d.S. e norme collegate;
6. Tutti i messaggi pubblicitari esposti nel territorio comunale devono rispettare i principi della pubblica decenza e del pudore.

ART. 7

Imposte:

1. A seconda della tipologia dell'impianto interessato, il titolare è tenuto a versare al Comune, eventualmente anche per il tramite di un concessionario della riscossione:
 - a) per la pubblicità su aree private, e in generale per tutte le tipologie che non comportano occupazione di suolo pubblico, il pagamento dell'imposta sulla pubblicità così come disciplinata dal vigente "Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", nella versione vigente;
 - b) per gli impianti che comportano occupazioni di suolo pubblico, il pagamento della predetta Imposta sulla Pubblicità e della T.O.S.A.P., così come disciplinata dal vigente "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa", nella versione vigente;

ART. 8

Elaborati allegati:

1. Il presente Regolamento viene accompagnato dai seguenti elaborati:
 - a) Schede tecniche riepilogative mezzi pubblicitari;
 - b) Tavola grafica "Zonizzazione del territorio comunale", riportante la zonizzazione del territorio ai fini pubblicitari.



CAPO II

FORME PUBBLICITARIE

ART. 9

Impianti pubblicitari privati:

1. Alla categoria in oggetto si riferiscono tutti gli impianti di proprietà privata, escluse le insegne d'esercizio, ovunque collocate e adibite alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni o servizi.
2. Il richiedente l'autorizzazione al posizionamento dell'impianto pubblicitario risulta responsabile del rispetto delle normative di sicurezza, di resistenza e durabilità nonché di staticità dello stesso impianto e delle attività di collocazione e/o installazione.

ART. 10

Pubbliche affissioni:

1. Per impianti di pubbliche affissioni s'intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune e collocati su aree pubbliche o su immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione, previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono classificati, in ragione della finalità del messaggio, come segue:
 - a) Impianti per affissioni istituzionali: relative attività istituzionali effettuate dal Comune, dalla Città Metropolitana, dalla Regione, dallo Stato o da altri Enti pubblici;
 - b) Impianti per affissioni commerciali: rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica e commerciale, effettuate su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché secondo le disposizioni operative vigenti;
 - c) Impianti per affissioni funebri: rientrano nella fattispecie le comunicazioni di natura funebre quali epigrafi, partecipazioni al lutto, ringraziamenti, avvisi di cerimonie religiose e anniversari. L'affissione dei manifesti funebri può avvenire esclusivamente sugli appositi impianti comunali specificamente individuati nel presente Piano;
 - d) Impianti per affissioni prive di rilevanza commerciale o sociali: rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute all'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni.
3. I nuovi impianti destinati alle pubbliche affissioni dovranno avere una targhetta recante l'indicazione: "Comune di Settimo Milanese" e la destinazione del medesimo.



Comune di Settimo Milanese

ART. 11

Insegne d'esercizio:

1. L'insegna definisce la scritta, in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e/o marchi e inserita o meno in un manufatto, installata esclusivamente nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle sue immediate pertinenze accessorie al fine di individuarla.
2. La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che vengano ritenuti idonei, compatibilmente a un corretto inserimento architettonico riguardo all'edificio interessato e all'ambiente che lo circonda, ad esclusione di quelli riflettenti. Le tecniche e i materiali impiegati devono comunque soddisfare i requisiti di decoro, curabilità, resistenza alle sollecitazioni e sicurezza.
3. Le insegne, qualora contengano indicazioni o messaggi in lingua straniera, devono essere accompagnate anche da un'analogia scritta in italiano.

ART. 12

Pubblicità fonica:

1. Ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada, la pubblicità fonica sulle strade è consentita soltanto agli utenti preventivamente autorizzati dall'ente proprietario e/o concessionario della strada ed è soggetta all'imposta di legge.
2. In deroga a quanto previsto dalle norme di cui al Capo III, l'istanza deve pervenire al Protocollo del Comune ed essere indirizzata direttamente all'Ufficio Polizia Locale. Questa deve indicare, oltre al nominativo del richiedente, l'indicazione del mezzo utilizzato (tipo di veicolo, targa, destinazione e uso), la copia della carta di circolazione nonché il periodo di effettuazione dell'attività in oggetto. In ogni caso, essa può essere autorizzata solo all'interno delle fasce orarie comprese tra le ore 09:00 alle ore 13:00, e tra le ore 16:30 e le ore 19:30.
3. In nessun caso è consentita la pubblicità fonica a una distanza di meno di metri 200 da case di cura o di riposo, da ogni luogo adibito a cura o degenza, dai plessi scolastici dove sono in corso lezioni, dai luoghi dove si svolgono cerimonie di culto e dai cimiteri.
4. L'emissione sonora dovrà essere d'intensità conforme quanto disciplinato dalla Legge 26.10.1995, n. 447, nonché da altre norme locali in materia di inquinamento acustico. Inoltre, dovrà essere obbligatoriamente interrotta durante il transito dei mezzi di soccorso aventi in funzione il dispositivo sonoro di emergenza, di processioni e cortei o in occasione della diffusione di messaggi sonori da parte delle forze di polizia o della protezione civile. Il messaggio fonico, in caso di fermata di autoveicoli per motivi di traffico o altro, va interrotto.
5. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., nonché dall'art. 7 della Legge 24 aprile 1975, n. 130 in materia di propaganda elettorale.

ART. 13

Veicoli pubblicitari:

1. Col termine "veicolo pubblicitario", o "vela", s'intende quella tipologia pubblicitaria effettuata mediante l'esposizione di uno o più messaggi commerciali, istituzionali o propagandistici visibili dall'esterno di un veicolo a motore e non, che sia esso in movimento oppure lasciato in sosta prolungata, su aree pubbliche e/o private.



Comune di Settimo Milanese

2. L'effettuazione della predetta forma pubblicitaria, che si avvalga di veicoli in movimento, non è soggetta ad alcuna autorizzazione; è comunque fatto salvo il rispetto delle prescrizioni imposte dal Codice della Strada e norme collegate, con particolare riferimento alla destinazione all'uso del veicolo, nonché il versamento dell'imposta di legge
3. Nel caso di veicolo in sosta, se questa si prolunga oltre le 48 (quarantotto) ore senza che lo stesso sia spostato a una distanza di almeno 250 (duecentocinquanta) metri, trovano applicazione le disposizioni in tema di pubblicità temporanea previste dall'art. 21 del presente Regolamento, nonché tutte le limitazioni e i divieti imposti dall'art. 5.

ART. 14

Volantinaggio:

1. In tutto il territorio, è consentita la distribuzione di volantini di tipo commerciale, politico, sindacale, culturale, sportivo e religioso, o comunque a risvolto sociale, con la distribuzione a mano, purché di modeste dimensioni e, comunque, non superiori a quelle di un foglio formato A4 (cm 29,7x21).
2. Lo svolgimento della pubblicità tramite volantinaggio non è soggetta ad autorizzazione, salvo effettuazione del pagamento dell'imposta dovuta nei casi previsti e ancorché l'attività venga esercitata senza arrecare disagio o disturbo alle persone. All'Ufficio di Polizia Locale dovrà a ogni modo essere data comunicazione, anche per via informale, delle circostanze di luogo e di tempo in cui la predetta attività verrà effettuata.
3. E' vietata qualsiasi forma pubblicitaria di tipo commerciale quando effettuata mediante lancio di volantini da veicoli in movimento o da aeromobili.

ART. 15

Pubblicità mediante aeromobili e/o palloni frenati:

1. La pubblicità eseguita con aeromobili e mongolfiere mediante scritte e striscioni è consentita senza alcuna autorizzazione comunale. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti riservati alle autorità competenti sulla regolarità dei permessi per il volo.
2. I palloni frenati o simili sono consentiti in occasione di manifestazioni e nelle adiacenze dei luoghi in cui si svolgono e, nel caso in cui rechino messaggi pubblicitari di qualsiasi natura, sono soggetti all'autorizzazione prevista dalle disposizioni contenute nel Capo III del presente Regolamento. Qualora fossero ancorati su aree pubbliche dovranno sottostare alla disciplina relativa all'occupazione del suolo pubblico e al pagamento del relativo canone.

ART. 16

Pubblicità libera e altre tipologie:

1. Non sono soggette a preventiva autorizzazione o comunicazione:
 - a) le vetrofanie, applicate sulle vetrine degli esercizi commerciali e finalizzate alla promozione di promozioni o vendite straordinarie (con esclusione quindi delle tipologie, riconducibili a mere insegne di esercizio, che reclamazzino l'intera attività commerciale svolta dall'esercizio di riferimento);



Comune di Settimo Milanese

- b) le vetrinette e le bacheche, collocate sulle facciate esterne degli esercizi commerciali e finalizzati alla promozione dell'attività esercitata all'interno dei locali.
 - c) le targhe professionali, che in ogni caso non dovranno avere una dimensione massima per singola targa di cm 40x30.
2. Per altra forma pubblicitaria si intende un manufatto che, conseguentemente a nuove normative, a tecnologie avanzate oppure per specifiche richieste del mercato pubblicitario (nuove invenzioni), non rientri nelle caratteristiche elencate nei precedenti articoli. In caso di nuova forma pubblicitaria, questa potrà essere autorizzata dal S.U.A.P. previo parere da parte della Polizia Locale, Servizio Lavori Pubblici e Servizio Governo del Territorio e Tutela del Paesaggio che esprimano un parere vincolante di assenso o diniego alla nuova tipologia.



CAPO III

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

ART. 17

Disciplina generale di inserimento:

1. L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari, come meglio definiti ed elencati nel Capo I e nel Capo II, deve essere eseguita nel rispetto del presente regolamento. Per tutto quanto non espressamente regolato, si rimanda interamente alle prescrizioni contenute nel Codice della Strada - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 -, nel suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione e norme collegate.

ART. 18

Nulla osta tecnico:

1. Per "nulla osta tecnico", s'intende l'atto amministrativo mediante quale il soggetto competente libera il Comune da ogni riserva attenente la sicurezza del suolo (natura del medesimo e sua idoneità strutturale a trattenere il manufatto pubblicitario), la tipologia di traffico ammesso e relativi carichi strutturali, la progettualità della viabilità ordinaria e straordinaria, la presenza di condotte fognarie, elettriche e/o di altra natura nel sottosuolo, nonché il rispetto delle vigenti prescrizioni in materia ambientale, architettonica e/o paesaggistica.
2. Fatto salvo quanto disciplinato dai successivi articoli, sia per la pubblicità di natura permanente che per quella temporanea, è d'obbligo munirsi di un preventivo nullaosta:
 - a) rilasciato dall'Ente proprietario o concessionario della strada, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 23 del C.d.S. e 47 del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione, quanto i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari risultano collocati all'infuori del centro abitato o comunque visibili anche su una strada di proprietà di un soggetto terzo;
 - b) rilasciato da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali o ogni altro soggetto preposto alla tutela del vincolo, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 42/04, quanto i cartelli o gli altri mezzi pubblicitari risultano posizionati e/o comunque visibili nell'ambito o in prossimità di beni e/o luoghi sottoposti a vincolo di tutela architettonica e/o paesistica;
 - c) rilasciato dall'avente titolo sull'area di posa dell'impianto, quando trattasi di privata proprietà.
3. Nel caso in cui vengano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo strade non comunali, il richiedente l'atto dovrà preventivamente munirsi del nulla osta tecnico rilasciato dal Comune di Settimo Milanese secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

ART. 19

Pubblicità temporanea:

1. La posa d'impianti pubblicitari temporanei, di qualsiasi natura tra quelli previsti dal presente Piano e dalle schede tecniche, è ammessa per un periodo di 30 (trenta) giorni massimi, prorogabili solo per una volta, con obbligo al ripristino dello stato dei luoghi secondo quanto disposto dalle disposizioni vigenti. In tale tipologia possono rientrare anche i manifesti reclamizzanti spettacoli di pubblico interesse, tra cui a titolo esemplificativo: mostre, fiere, sagre, iniziative di tipo politico,



Comune di Settimo Milanese

sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico e religioso, di spettacoli viaggianti (circhi) e di beneficenza.

2. L'installazione degli impianti pubblicitari di natura temporanea di cui all'art. 3, comma 2), non è soggetta ad autorizzazione. Essa risulta comunque subordinata alla presentazione, almeno 10 (dieci) giorni prima della posa, di un'opportuna autocertificazione nella quale devono essere fornite informazioni in merito alla tipologia, localizzazione, durata e caratteristiche del messaggio pubblicitario, al fine di garantire la necessaria verifica di compatibilità con la normativa di settore;
3. La collocazione dei mezzi pubblicitari potrà comunque essere effettuata solo dopo avere dimostrato effettivamente il versamento delle imposte dovute, della ricevuta di pagamento, o comunque idonea documentazione atta a dimostrare l'effettivo versamento delle imposte dovute, così come richiamate dall'art. 7 in applicazione dei vigenti regolamenti comunali; diversamente, la pubblicità eventualmente collocata sarà considerata a tutti gli effetti abusiva.

ART. 20

Documentazione:

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, i soggetti interessati al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione d'impianti pubblicitari devono presentare la loro domanda allo Sportello Unico per le Unità Produttive (d'ora in poi, S.U.A.P.) mediante deposito della stessa al Protocollo del Comune sito in Piazza Eroi n. 5 o anche avvalendosi del Servizio Postale. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) un progetto a colori redatto in scala adeguata delle viste dell'impianto e di tutti i messaggi previsti, firmato dal richiedente, consistente in un'idonea rappresentazione grafica del medesimo con indicazione delle misure, dei materiali e colori utilizzati;
 - b) uno stralcio del rilievo areofotogrammetrico o planimetria indicante l'esatta ubicazione dell'immobile sul quale devono essere installati i mezzi pubblicitari, ovvero il luogo della posa;
 - c) un'autodichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il soggetto richiedente attesta che il manufatto in oggetto verrà realizzato (e sarà posto in opera) tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità,
 - d) nel caso d'impianti che utilizzino circuiti elettrici, progetto degli impianti elettrici ai sensi del D.M. n. 37/2008;
 - e) una relazione tecnica attestante la valutazione di impatto paesistico, nel caso di impianti che incidano in maniera rilevante sull'aspetto esteriore di luoghi e/o edifici in considerazione dell'entità e della natura del condizionamento che il progetto esercita sull'assetto paesaggistico del contesto, avuto riguardo alle dimensioni geometriche e all'ingombro planimetrico dell'impianto.
 - f) l'eventuale nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada (se la stessa non è di proprietà comunale o comunque l'intervento ricade all'infuori del centro abitato), o del soggetto titolare di un vincolo architettonico e/o paesistico ai sensi del D.lgs. n. 42/04, nonché una dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi proprietari dell'area di collocamento dell'impianto, siano essi pubblici o privati, così come disciplinato dall'art. 20.
 - g) l'attestazione del versamento dell'imposta sul bollo, a norma di legge.
2. L'interessato è tenuto, inoltre, a esibire al S.U.A.P. l'attestazione comprovante il pagamento delle imposte e altre somme dovute, così come richiamate dall'art. 7 in applicazione dei vigenti regolamenti comunali; diversamente, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata e la pubblicità eventualmente collocata sarà considerata a tutti gli effetti abusiva.



Comune di Settimo Milanese

ART. 21

Istruttoria:

1. Entro 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della domanda, il S.U.A.P. concede o nega l'autorizzazione. Nelle more dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento si premunirà di domandare i seguenti pareri tecnici, di natura preventiva e vincolante, i quali dovranno pervenire tassativamente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta:
 - a) da parte degli Uffici tecnici, con riferimento alla conformità degli impianti rispetto alle vigenti normative in materia edilizia e rispetto alla valutazione d'impatto paesistico come da d.g.r. n. 7/11045 del 08/11/2002;
 - b) da parte della Polizia Locale, con riferimento alla conformità degli impianti desiderati rispetto alle prescrizioni contenute nel C.d.S. e suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
3. Qualora l'esame della valutazione dell'impatto paesistico comporti l'intervento della Commissione per il Paesaggio, a giudizio del responsabile dell'istruttoria, il termine endoprocedimentale per l'espressione del parere tecnico è stabilito in 60 (sessanta) giorni, con conseguenza che il S.U.A.P. disporrà complessivamente di 90 (novanta) giorni per l'emissione del provvedimento finale. Di tale allungamento dei termini dovrà essere data notizia all'interessato, anche mediante posta elettronica certificata.
4. Ai sensi di legge, l'eventuale diniego deve essere motivato e non comporta la restituzione delle somme incassate per le operazioni tecniche e amministrativa (diritti di segreteria).
5. Ove l'istanza presenti carenze tecniche e/o documentali, il Responsabile del procedimento è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all'interessato, il quale potrà integrare gli atti già depositati entro 15 (quindici) giorni. In questo caso, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere per intero dalla presentazione della documentazione integrativa. In caso d'inadempimento da parte dell'interessato, l'istanza si intende decaduta di diritto.
6. Analogamente, l'istanza si intende automaticamente revocata, o comunque decaduta di ogni efficacia, nel caso di una mancata installazione dell'impianto nel termine di 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione; sarà comunque sempre possibile procedere alla presentazione di una nuova richiesta.
7. In ogni caso, le pratiche saranno istruite ed espletate secondo l'ordine cronologico di presentazione all'ufficio protocollo.

ART. 22

Commissione per la pubblicità:

1. Qualora l'impianto pubblicitario richiesto si presenti come particolarmente impattante, per caratteristiche architettoniche, strutturali o di contenuto del messaggio, e risulti tale da poter incidere su interessi giuridicamente tutelati, il Responsabile del procedimento ha la facoltà di nominare un'apposita Commissione per la pubblicità ai fini della formulazione di un parere aggiuntivo e non sostitutivo a quelli di cui al punto precedente.
2. Ricorrendo il caso di cui sopra, i termini del procedimento sono sospesi dalla data di convocazione sino alla formulazione del parere della Commissione.



Comune di Settimo Milanese

ART. 23

Autorizzazione in sanatoria:

1. Le autorizzazioni disciplinate dal presente Capo sono preventive e devono pertanto essere acquisite prima del posizionamento degli impianti pubblicitari richiesti. In difetto, troverà applicazione la disciplina sanzionatoria contenuta nel Capo IV e nelle altre normative di settore.
2. Qualora l'impianto realizzato sia sprovvisto del necessario titolo autorizzatorio, ma contenga allo stesso tempo tutti i requisiti previsti per la sua effettiva collocazione, il titolare dell'impianto potrà presentare una richiesta di sanatoria senza procedere alla contestuale rimozione della pubblicità abusiva. L'accoglimento della richiesta, soggetta al pagamento dell'imposta sul bollo, è subordinato al pagamento della sanzione irrogata, la cui quietanza dovrà essere depositata all'Ufficio S.U.A.P. congiuntamente alla documentazione già individuata dagli articoli precedenti.
3. In caso di denegato accoglimento, invece, l'opera dovrà essere necessariamente rimossa nel termine di 10 (giorni) giorni dalla notifica del diniego, procedendosi d'Ufficio in caso d'inadempimento con conseguente addebito di spese e oneri.

ART. 24

Validità dell'autorizzazione:

1. Il termine di validità dell'autorizzazione per gli impianti pubblicitari permanenti è pari a 3 (tre) anni, e deve essere indicato nel provvedimento di autorizzazione. L'autorizzazione è rinnovabile, per un uguale periodo, a condizione che la richiesta pervenga all'Ufficio competente almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza dell'atto.
2. L'autorizzazione è nominativa. Può essere volturata ai successori e/o aventi causa, nei modi di legge, la comunicazione recante gli estremi dell'autorizzazione in corso di validità deve essere prodotta entro 60 (sessanta) giorni dall'acquisizione del titolo, allegando l'atto comprovante il subentro; tale comunicazione legittima il richiedente ad utilizzare il mezzo pubblicitario esistente fino alla naturale scadenza dell'autorizzazione. A ogni modo, la voltura e il subentro dell'autorizzazione sono subordinati al regolare assolvimento degli obblighi tributari pregressi.
3. La variazione della pubblicità, che determini la modifica dell'ubicazione o della superficie esposta o della tipologia dell'impianto, è soggetta a nuova richiesta di autorizzazione. La variazione del messaggio pubblicitario, ove non cambino l'ubicazione, la superficie esposta o la tipologia dell'impianto, è invece soggetta a una specifica comunicazione in carta semplice indirizzata semplice al S.U.A.P., indicante gli estremi dell'originaria autorizzazione e allegando il bozzetto del nuovo messaggio e dichiarazione che non sono modificate la struttura, le dimensioni, il punto e le modalità di collocazione nel rispetto delle presenti disposizioni regolamentari.

ART. 25

Decadenza e revoca:

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) l'accertata morosità o il mancato pagamento dell'Imposta sulla pubblicità e/o T.O.S.A.P.;
 - b) la mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione;
 - c) l'assenza di manutenzione e gestione dell'impianto finalizzata a mantenerne il decoro adeguato;



Comune di Settimo Milanese

- d) il mancato ritiro dell'autorizzazione dopo 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'avvenuto rilascio;
 - e) la mancata installazione/esposizione di tutti gli impianti pubblicitari richiesti entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ritiro del provvedimento di autorizzazione.
2. Il S.U.A.P., accertato il verificarsi della causa di decadenza di cui alla lettera b), c) ed e), diffida il titolare dell'autorizzazione a rimuovere o adeguare l'impianto o il messaggio, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica, decorso il quale la decadenza diventa efficace. Negli altri casi, la decadenza opera di diritto e viene dichiarata con provvedimento notificato all'interessato. In caso d'inadempienza nei termini fissati, il Comune provvederà direttamente alla rimozione dell'impianto ponendo a carico del titolare dell'autorizzazione le relative spese.
3. Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione:
- a) la posa di impianti di segnaletica stradale sulle aree, spazi o beni ove è collocato l'impianto pubblicitario;
 - b) la posa di impianti per le pubbliche affissioni;
 - c) quando l'impianto pubblicitario diventa incompatibile, per ragioni di pubblico interesse, di realizzazione di opere, di tutela della circolazione e sicurezza stradale, di valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e di quelli paesaggistici del territorio comunale;
 - d) quando l'impianto pubblicitario diventa incompatibile a seguito dell'approvazione, da parte del Comune, di specifici progetti finalizzati al riordino del settore impiantistico per motivazioni riguardanti la sicurezza, il decoro o i mutati orientamenti di ordine estetico strutturale del territorio;
 - e) quando l'impianto rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone o cose;
 - f) qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica, e/o sicurezza, ed il titolare non provveda nel termine assegnato a ripristinare la sicurezza ed il decoro dell'impianto.
 - g) quando sia necessario di realizzare opere o impianti di interesse pubblico sulle aree, spazi o beni ove è collocato l'impianto pubblicitario.
4. Il S.U.A.P., accertato il verificarsi di una delle cause di revoca, diffida il titolare dell'autorizzazione a rimuovere a sua cura e spese l'impianto, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla situazione preesistente della sede del manufatto. In caso d'inadempienza nei termini fissati, il Comune provvederà direttamente alla rimozione dell'impianto addebitando le relative spese a esclusivo carico del titolare.

ART. 26

Strutture pubblicitarie:

- 1. Le strutture destinate ai mezzi pubblicitari vanno utilizzate a tale scopo e non possono essere mantenute in assenza della diffusione di messaggi oltre 90 (novanta) giorni dall'installazione o dalla rimozione del precedente messaggio. Decorso il predetto termine, e permanendo l'assenza della comunicazione pubblicitaria, gli impianti dovranno essere rimossi a cura del proprietario o, qualora non vi provveda, da parte dell'amministrazione con spese a carico dello stesso.
- 2. Durante il suindicato periodo, nel caso di occupazione di suolo pubblico, permane nel caso di occupazione di suolo pubblico, l'obbligo del pagamento della relativa imposta.



CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27

Obblighi del titolare:

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione e/o della concessione di:
 - a) rispettare tutte le norme prescritte nel Regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno, nonché effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento o usura;
 - c) garantire la pulizia da fregi, usura o graffiti;
 - d) stipulare un'idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, avente una durata pari al periodo autorizzato;
 - e) procedere alla puntuale rimozione degli impianti al momento della scadenza naturale del provvedimento ampliativo, nonché nelle ipotesi di decadenza o revoca;
 - f) adempiere nei modi e tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente, per intervenute e motivate esigenze di sicurezza o comunque di interesse pubblico.

ART. 28

Targhetta di identificazione:

1. Ad esclusione delle insegne di esercizio e delle pubbliche affissioni, su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta (preferibilmente metallica e incisa, oppure serigrafata in modo indelebile), posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale vengano riportati i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare e relativo recapito telefonico,
 - c) numero, data di inizio e di fine dell'autorizzazione.
2. La targhetta di cui sopra dovrà essere sostituita a ogni rinnovo dell'autorizzazione, nonché ogniqualvolta intervenga la variazione di uno dei dati su di essa riportati. In mancanza della targhetta d'identificazione, si procederà all'immediata rimozione dell'impianto pubblicitario.



Comune di Settimo Milanese

ART. 29

Pubblicità abusiva:

1. E' abusiva la collocazione di qualunque impianto, o lo svolgimento di qualsiasi attività, che si concretizzi nella diffusione di messaggi pubblicitari in violazione della normativa vigente. E' ugualmente da considerarsi abusiva la pubblicità effettuata in carenza o in difformità di una valida autorizzazione, o sulla base di autorizzazioni revocate, decadute o scadute.
2. Ai fini del Piano, deve intendersi:
 - a) per trasgressore, chi direttamente provvede a collocare l'impianto pubblicitario o a svolgere la pubblicità abusiva in violazione delle norme di legge e regolamentari, o ancorché presti la propria opera in luoghi consentiti ma senza il necessario titolo autorizzatorio;
 - b) per obbligato in solido, l'impresa pubblicitaria mandataria e legata da un qualsivoglia vincolo contrattuale con il trasgressore materiale, o che su quest'ultimo esercita un potere di vigilanza o direzione.
3. Chiunque venga colto nell'atto di installare un impianto pubblicitario, o comunque durante lo svolgimento di una qualsiasi attività pubblicitaria, è tenuto a mostrare al personale indicato al successivo art. 31 il necessario titolo autorizzatorio o le comunicazioni presentate in sostituzione, in caso di pubblicità temporanea. Nell'impossibilità di dimostrare il possesso del titolo, l'organo accertatore sospenderà temporaneamente l'attività esercitata, dandone menzione nel verbale di contestazione.
4. Analogamente, allorquando un manufatto pubblicitario abusivo non sia stato ancora definitivamente installato, l'organo accertatore potrà fin da subito inibire l'attività illecita secondo i termini previsti dall'art. 27 del vigente C.d.S., intimando il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione delle opere abusive;.
5. In caso di inottemperanza agli ordini di cui ai commi precedenti, l'organo accertatore procederà ai sensi dell'art. 650 c.p. e alla conseguente esecuzione coattiva dell'obbligo, con spese interamente a carico del trasgressore.

ART. 30

Vigilanza:

1. Gli enti proprietari delle strade e il Comune, nell'ambito del centro abitato, ognuno per competenza, sono tenuti a vigilare sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento degli impianti pubblicitari rispetto a quanto autorizzato/concesso. Gli stessi enti possono vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione degli impianti e sui termini di scadenza delle autorizzazioni/concessioni.
2. I controlli nelle diverse materie sono effettuati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.). Ai sensi di legge, questi potranno avvalersi della collaborazione di altri Uffici comunali e non, qualora per la loro attività di controllo sia necessario avvalersi di specifiche valutazioni tecniche.
3. L'accertamento delle violazioni amministrative è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 s.m.i. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale operante potrà quindi assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e a ogni altra operazione tecnica si riveli necessaria o utile all'accertamento delle ipotizzate violazioni amministrative e all'individuazione dei loro presunti responsabili.



Comune di Settimo Milanese

4. Nell'eventualità in cui il fatto addebitato ipotizzi la commissione di un più grave reato, dell'attività compiuta dovrà essere tempestivamente informata la competente Procura della Repubblica.

ART. 31

Sanzioni:

1. L'inosservanza alle norme contenute nel presente Piano comporta, ricorrendone i presupposti anche in concorso tra loro, l'applicazione della disciplina prevista:
 - a) dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dagli artt. 47-59 del d.P.R. 16 dicembre 1995, n. 495: "Nuovo Codice della Strada" e "Regolamento di esecuzione e di attuazione";
 - b) dall'art. 24 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507: "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni".
 - c) dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.: "Testo Unico sull'Edilizia", nonché dalle eventuali ed ulteriori disposizioni contenute nel Regolamento edilizio comunale.
2. In aggiunta all'applicazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie, al trasgressore e/o obbligato in solido è sempre ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione delle opere abusive realizzate. In particolare:
 - a) qualora l'impianto insista su area privata, ma sia visibile dalla strada, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a sue spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo (art. 23, comma 13 bis, C.d.S.);
 - b) qualora, invece, la mostra pubblicitaria sia collocata direttamente sul demanio pubblico, o nel caso in cui la sua ubicazione avvenga lungo la strada e le fasce di pertinenza e costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge (art. 23, comma 13-*quater*, C.d.S.).
3. Nell'eventualità in cui l'abuso costituisca un pericolo sotto i profili della sicurezza stradale, del buon costume e della tutela dell'ambiente e del paesaggio, i competenti Uffici comunali potranno comunque eseguire senza indugio la sua rimozione e trasmetteranno la relativa nota spese al Prefetto, per l'emanazione della successiva ordinanza ingiunzione di pagamento.
4. In ogni caso, il Comune o l'eventuale concessionario del servizio possono effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle conseguenti sanzioni, l'immediata copertura della pubblicità abusiva in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.



Comune di Settimo Milanese

ART. 32

Disciplina transitoria ed entrata in vigore:

1. Gli impianti pubblicitari preesistenti potranno essere mantenuti fino alla loro rimozione o alla necessità di compiere interventi di manutenzione che alterino il contenuto del messaggio o la struttura del manufatto. In questi casi:
 - a) se l'impianto è comunque compatibile con la nuova normativa, lo stesso dovrà essere adeguato a cura e spese del titolare dell'autorizzazione all'atto di una nuova richiesta per rinnovo o modifica;
 - b) se l'impianto non è compatibile con la nuova normativa, lo stesso dovrà necessariamente essere rimosso dal titolare entro 60 (sessanta) giorni.
2. Salvo quanto previsto dal punto precedente, il Comune si riserva la facoltà di invitare i titolari di pregresse autorizzazioni a procedere con l'adeguamento degli impianti attualmente in essere, in modo tale da renderli pienamente conformi alla nuova normativa.
3. Il presente Piano verrà pubblicato all'Albo pretorio per 15 (quindici) giorni. Le norme in esso contenute entreranno in vigore e diverranno pienamente esecutive nel rispetto delle prescrizioni di legge. Dalla data di entrata in vigore devono intendersi abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti Comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

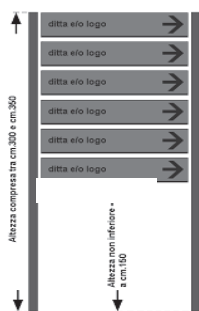


ALLEGATO "A"

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SCHEDE TECNICHE RIEPILOGATIVE MEZZI PUBBLICITARI - IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI -

1) TIPOLOGIA PREINSEGNA:

DESCRIZIONE: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa entro un raggio di 5 Km.



DURATA: permanente;

ZONE AMMESSE: ovunque

FORMATI AMMESSI: m 1,00x0,20 (marg. inf.) e m 1,50x0,30 (marg. sup.)

PRESCRIZIONI: si da atto che, al momento dell'approvazione del regolamento, risulta in essere un contratto d'appalto per affidamento in concessione del servizio di realizzazione, fornitura, installazione, manutenzione e gestione di impianti di segnaletica direzionale per attività industriali, artigianali e commerciali nel territorio comunale per il periodo 01/10/2017 – 30/09/2022 (rif. prot. 34581/2017).

2) TIPOLOGIA CARTELLO:

DESCRIZIONE: impianto pubblicitario, mono o bifacciale, destinato a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi commerciali o propagandistici. La struttura deve essere caratterizzata da un telaio, da una cornice di finitura e, se vincolata al suolo, da idoneo ancoraggio e dotata di uno o due montanti.



DURATA: permanente;

ZONE AMMESSE: "B" e "D";

FORMATI AMMESSI: m 6,00 x 3,00 max (art. 48, Reg. esec. Cd.S.)

PRESCRIZIONI: salvo eventuali deroghe, autorizzabili per comprovate necessità e valutabili caso per caso dalla Commissione per il Paesaggio, sono stabilite le seguenti regole generali:



Comune di Settimo Milanese

- a) gli impianti posti in Zone di fascia “B” (produttiva) possono essere bifacciali, e quindi con il messaggio pubblicitario visibile da ambo i lati della struttura;
- b) gli impianti posti nelle Zone di fascia “D” (ricreative), devono rivolgere il proprio messaggio propagandistico verso l'interno dell'area ludica di riferimento.

Inoltre:

- c) Se l'impianto in questione, ovunque sia effettivamente posizionato, confina con Zone di fascia “A” (residenziali), l'altezza massima del medesimo non potrà superare i 2,50 metri (altezza massima consentita per le recinzioni perimetrali e cancellate degli stabili), al fine di non pregiudicare la vista o l'illuminazione degli stabili privati.
- d) Se il retro dell'impianto in questione, ovunque sia effettivamente posizionato, è visibile da una Zona collocata in fascia “D” (area verde), potrà essere espresso parere affinché lo stesso venga realizzato mediante particolari colorazioni destinate a mitigarne l'impatto visivo.

3) TIPOLOGIA POSTER A MURO:

DESCRIZIONE: elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale, di qualsiasi natura, interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione. E' consentito su fronti ciechi, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

DURATA: permanente o temporaneo;

ZONE AMMESSE: ovunque;

FORMATI AMMESSI:

superficie massima mq 20;

PRESCRIZIONI: l'altezza minima dal suolo calpestabile, misurata dalla cornice inferiore dell'impianto, non potrà essere inferiore a 2,50 m.



4) TIPOLOGIA TELO SU PONTEGGI E CESATE:

DESCRIZIONE: elemento bidimensionale monofacciale caratterizzato da grande superficie, interamente vincolato in aderenza a ponteggi e cesate di cantiere, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

DURATA: permanente o temporaneo;

ZONE AMMESSE: ovunque;

FORMATI AMMESSI:

superficie massima pari all'80% di quella totale del ponteggio;

PRESCRIZIONI: l'impianto dovrà necessariamente essere collocato sulla cesata di un edificio di nuova costruzione o in ristrutturazione.





5) TIPOLOGIA CARTELLO SPONSOR:

DESCRIZIONE: elemento bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, mono/bifacciale. La struttura deve essere caratterizzata da montante, collocata al suolo e tenuta da idoneo ancoraggio, da un telaio, da una superficie da utilizzarsi per l'esposizione di messaggi e da una cornice di finitura. Limitatamente al centro abitato, e ammesso il posizionamento di manufatti anche nell'anello centrale delle rotonde sviluppato in orizzontale.



DURATA: permanente;

ZONE AMMESSE: ovunque;

FORMATI AMMESSI:

nelle aiuole e rotatorie: massimo n. 4 impianti con formato m 1,00x0,70 ciascuno;

nei parchi e giardini pubblici: massimo n. 4 impianti con formato m 1,00x0,70 ciascuno;

PRESCRIZIONI: l'installazione è ammessa su aree destinate a verde pubblico, rotatorie, piste ciclabili e/o in prossimità degli ingressi nei parchi o giardini, ed è limitata ai soli impianti dedicati alla sponsorizzazione.

6) TIPOLOGIA TOTEM:

DESCRIZIONE: elemento polifacciale, rigidamente vincolato al suolo attraverso idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, culturali e artistici.

DURATA: permanente;

ZONE AMMESSE: ovunque

PRESCRIZIONI: l'autorizzazione potrà essere richiesta dal solo proprietario e/o titolare dell'impianto, il quale ha l'onere di comunicare al Comune le tipologie pubblicitarie esposte e ogni variazione successiva alla posa nei termini contemplati dal Piano.



7) TIPOLOGIA PALINA FERMATA AUTOBUS:



DESCRIZIONE: impianto di arredo urbano con funzione di utilità pubblica per l'indicazione degli orari dei mezzi pubblici, rigidamente vincolato al suolo e completato da spazi finalizzati alla diffusione dei messaggi commerciali monofacciale, mediante l'apposizione di pannelli.

DURATA: permanente;

ZONE AMMESSE: ovunque;

FORMATI AMMESSI: il formato può avere dimensioni differenti in relazione alla tipologia di palina e al luogo di posizionamento;



Comune di Settimo Milanese

PRESCRIZIONI: l'altezza minima dal suolo calpestabile del marciapiede, misurata dalla cornice inferiore dell'impianto dovrà essere pari a 2,50 m e l'arretramento rispetto al cordolo esterno del marciapiede pari a 0,40 m

8) TIPOLOGIA PENSILINA FERMATA AUTOBUS:

DESCRIZIONE: impianto di arredo urbano di pubblica utilità avente struttura bifacciale integrata a pensilina di attesa pulman, appositamente predisposta per supportare plance o cassonetti dalla possibilità di apertura anteriore per l'inserimento di manifesti cartacei o di pannelli serigrafati.



DURATA: permanente,

ZONE AMMESSE: ovunque;

FORMATI AMMESSI: i formati possono subire variazioni in relazione alla tipologia di pensilina, comunque non significativamente superiori all'area ammessa);

PRESCRIZIONI: non è consentito il collocamento di pubblicità sulle parti esterne.

10) TIPOLOGIA MESSAGGIO VARIABILE:

DESCRIZIONE: impianto pubblicitario, monofacciale, assimilabile ad una tabella per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti o manifesti scorrevoli o led luminosi), costituito da un meccanismo per la variazione del messaggio, un telaio e da una cornice di finitura. E' inoltre ammessa l'indicazione d'informazioni quali data, orario e temperatura.

DURATA: permanente;

ZONE AMMESSE: "B" e "C";

FORMATI AMMESSI: la profondità massima della struttura è di cm 50.

PRESCRIZIONI: non possono essere collocati a meno di m 300 dalle intersezioni semaforizzate e sono vietati fuori dal centro abitato (art. 51, comma 11, Reg. esec. C.d.S.). Sono inoltre vietati gli impianti a luce intermittente o di emissione superiore alle 150 cd./mq (art. 50, comma 1, Reg. esec. C.d.S.).



9) TIPOLOGIA STRISCIONE:

DESCRIZIONE: elemento mono/bifacciale, bidimensionale, sostenuto unicamente da cavi, realizzato in tessuto, PVC o materiali similari, privo di rigidità propria, posto in sopraelevazione di strade o piazze, mancante di una



Comune di Settimo Milanese

superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, finalizzato unicamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.



DURATA: permanente o temporaneo;

ZONE AMMESSE: ovunque;

PRESCRIZIONI: possono essere esposti soltanto durante il periodo di svolgimento della manifestazione cui si riferiscono, e fino a una settimana precedente e a ventiquattro ore successive. Se posizionati al di sopra della carreggiata, il bordo inferiore in ogni loro punto deve essere collocato a un'altezza non inferiore ai m 5,1 rispetto all'asse stradale.

10) TIPOLOGIA STENDARDO o GONFALONE:

DESCRIZIONE: elemento mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie d'appoggio e comunque non aderente ad essa, realizzato in tessuto, PVC o materiali simili, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli o attività commerciali.



DURATA: permanente o temporaneo;

ZONE AMMESSE: ovunque;

PRESCRIZIONI: il manufatto deve essere debitamente ancorato in modo tale da evitare cadute e/o dispersioni. Come per gli striscioni, se posizionati al di sopra della carreggiata, il bordo inferiore in ogni loro punto deve essere collocato a un'altezza non inferiore ai m 5,1 rispetto all'asse stradale.

11) TIPOLOGIA CAVALLETTO o LOCANDINA:

DESCRIZIONE: elemento realizzato in materiale rigido, appoggiato temporaneamente a terra da idonea struttura di sostegno. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici e per la promozione di manifestazioni e spettacoli, oltre che di attività commerciali.

DURATA: permanente o temporaneo;

ZONE AMMESSE: ovunque (solo in zona "A": per quanto riguarda gli esercizi commerciali, entro 20 m dall'ingresso dell'attività a cui è rivolto il messaggio pubblicitario e purché sia garantito passaggio libero per i pedoni di almeno 90 cm);

PRESCRIZIONI: la collocazione di tale manufatto è ammessa in gruppi omogenei entro un numero massimo di 5 oggetti in serie. Devono inoltre essere posizionati,





Comune di Settimo Milanese

rispettivamente, alla distanza di m 50 dai cartelli stradali e di n 12,5 da altri mezzi pubblicitari eventualmente preesistenti (art. 51, commi 2 e 4 Reg. exec. C.d.S.)

12) TIPOLOGIA PANNELLO:

DESCRIZIONE: elemento realizzato in materiale rigido o morbido (purché saldamente ancorato) in aderenza a strutture in elevazione. E' finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari propagandistici per la promozione di attività, manifestazioni, spettacoli e attività commerciali.



DURATA: permanente o temporaneo;

ZONE AMMESSE: ovunque;

PRESCRIZIONI: se l'impianto in questione, ovunque sia effettivamente posizionato, confina con Zone di fascia "A" (residenziali), l'altezza massima del medesimo non potrà superare i 2,50 metri (altezza massima consentita per le recinzioni perimetrali e cancellate degli stabili), al fine di non pregiudicare la vista o l'illuminazione degli stabili privati. Inoltre, sulle vetrine degli esercizi commerciali è consentito il posizionamento di questa tipologia di impianto esclusivamente in materiale non rigido (es. cartaceo) e all'interno delle stesse.

- PUBBLICHE AFFISSIONI -

13) TIPOLOGIA BACHECA:

DESCRIZIONE: elemento monofacciale, costituito da supporto rigido e da uno sportello in vetro apribile o a giorno installato a muro o collocato a terra su idonea struttura di sostegno. E' finalizzato esclusivamente alle affissioni istituzionali.

DURATA: permanente;

ZONE AMMESSE: ovunque;

FORMATI AMMESSI:

PRESCRIZIONI: devono essere installate preferibilmente in prossimità di luoghi pubblici ad alta frequentazione. La struttura di sostegno deve essere realizzata in legno per gli impianti posti in zone agresti.





Comune di Settimo Milanese

14) TIPOLOGIA CARTELLO AFFISSORIALE:

DESCRIZIONE: elemento bifacciale, vincolato al suolo o a parete con idonea struttura di sostegno, finalizzato alle affissioni istituzionali, commerciali e funebri tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.



DURATA: permanente;

ZONE AMMESSE: ovunque;

FORMATI AMMESSI: m 1,40 x 2,10 (2 o 4 fogli per lato);

PRESCRIZIONI: possono essere installati solo manufatti omogenei tra loro per caratteristiche e materiali.

- INSEGNE D'ESERCIZIO -

15) CATEGORIA INSEGNA FRONTALE:

DESCRIZIONE: le insegne frontali sono strutture poste in aderenza alla muratura esterna di un edificio e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata dell'edificio.



DURATA: permanente;

TIPOLOGIA:

- cassonetto*: trattasi di strutture costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è appoggiata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina;
- plance, pannelli*: trattasi di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, plexiglass;
- lettere singole*: trattasi di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo. La grafica di questa tipologia è determinante per ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l'edificio. In questo caso, per paramento esterno di un edificio si intende anche la vetrina. Sono ammesse solo al piano terra;
- filamento neon*: trattasi di tubi fluorescenti piegati a caldo. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni. Sono ammesse solo al piano terra e "a un solo filo";



Comune di Settimo Milanese

- e) *insegne a portale*: trattasi di strutture caratterizzate da un doppio montante posto alle estremità laterali, installate in corrispondenza dell'accesso dell'esercizio, delimitato da recinzione perimetrale.

16) TIPOLOGIA INSEGNA A BANDIERA:

DESCRIZIONE: strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente a esso e possono presentare una o due facce decorate.

DURATA: permanente;

TIPOLOGIA:

- a) *Plance, pannelli*: trattasi di superfici bidimensionali, stampate o dipinte.
- b) *lettere singole*: trattasi di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo. La grafica di questa tipologia è determinante per ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l'edificio. In questo caso, per paramento esterno di un edificio si intende anche la vetrina.



PRESCRIZIONI: nelle zone "A" e "B" sono ammesse solo al piano terra al di sotto della linea marca piano, con la base inferiore dell'insegna ad una altezza non inferiore a m 2,50 dal marciapiede rialzato o dal sedime stradale e mantenendo, altresì, sia l'allineamento orizzontale del filo inferiore che l'allineamento verticale del filo laterale di altre insegne a bandiere presenti sulla medesima facciata, nonché sulla facciata degli edifici contigui a servizio di altre attività. La distanza dal muro deve essere al massimo di m 0,20 e l'arretramento rispetto al cordolo esterno del marciapiede pari a 0,40 m

17) TIPOLOGIA INSEGNA A GIORNO:

DESCRIZIONE: sono strutture esterne all'edificio, autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo, leggibili da opposte direzioni.



DURATA: permanente;

TIPOLOGIA:

- a) *su palo/recinzione*: trattasi di strutture parallelepipedi costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina montata su pali o recinzioni. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna.



Comune di Settimo Milanese

Non deve aggettare sulla carreggiata. Il montante deve garantire sempre un passaggio libero ≥ 120 centimetri, al fine di rispettare, tra l'altro, anche la normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

- b) *sul tetto*: trattasi di strutture parallelepipedo costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. Non può essere aggettante rispetto al filo di costruzione. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna.
- c) *totem*: si definisce totem l'insegna d'esercizio realizzata su manufatto tridimensionale multifacciale, realizzato in materiale rigido, con struttura di sostegno indipendente, vincolata al suolo di pertinenza della sede dell'attività;

PRESCRIZIONI: in zona "A" la superficie dell'insegna non può superare i 6 mq. E' vietata la collocazione nelle Zone di fascia "C" e, in ogni caso, sul tetto degli edifici residenziali.

18) TIPOLOGIA VETROFANIA:



DESCRIZIONE: le vetrofanie sono pellicole adesive applicate su superfici vetrate delle vetrine contenenti scritte in caratteri alfanumerici, simboli, marchi o immagini, finalizzate anche alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici attinenti all'attività di esercizio.

DURATA: permanente (solo se pubblicizza l'intera attività commerciale e non singole promozioni e/o eventi).

19) TIPOLOGIA TENDA PUBBLICITARIA:

DESCRIZIONE Per tenda si intende il manufatto mobile o semimobile in tessuto o materiali assimilabili posto esternamente a protezione di vetrine o di ingressi di esercizi commerciali, con tipologia a sbalzo o appoggiata, telescopica, dotata di scritte indicanti la tipologia di attività svolta, mediante tecniche pittoriche o per riporto di materiale tessile o simile, bidimensionale, comunque non con soluzioni rigide e tridimensionali.

DURATA: permanente.

PRESCRIZIONI: l'altezza massima consentita è pari a m 2,50 e l'arretramento rispetto al cordolo esterno del marciapiede pari a m 0,40.





Comune di Settimo Milanese

ALLEGATO “B”

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI TAVOLE GRAFICHE DI ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

LEGENDA:

1. Zona “A” o “Gialla”: aree residenziali;
2. Zona “B” o “Rossa”: aree produttive;
3. Zona “C” o “Verde”: aree agricole;
4. Zona “D” o “Blu”: aree ricreative.

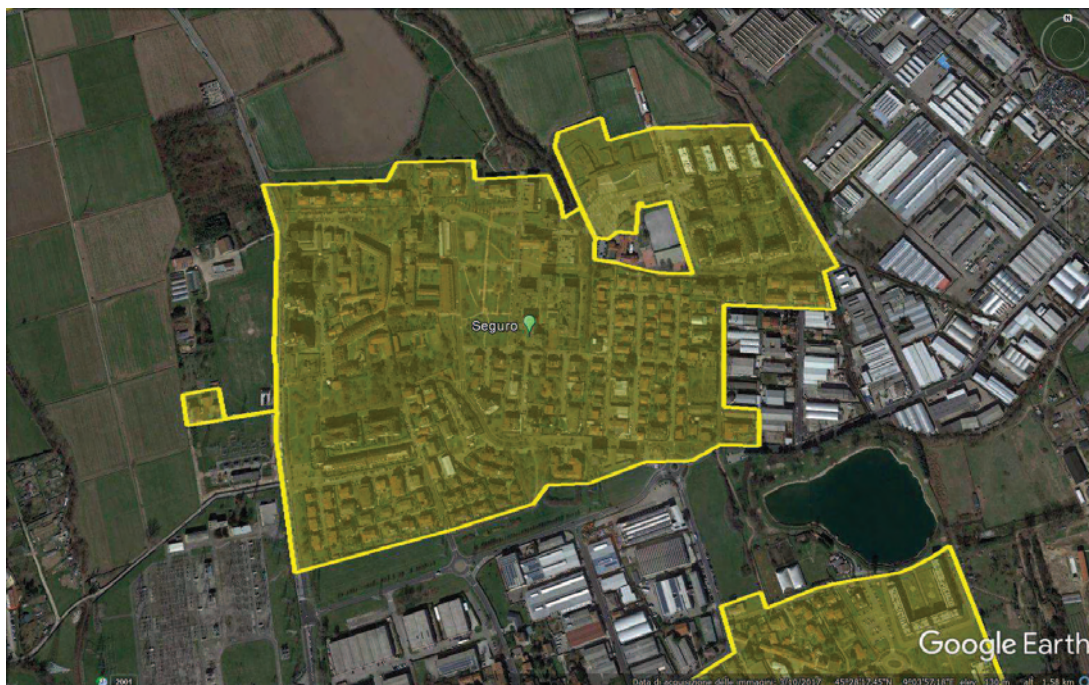


- Tav. 1 (Settimo Milanese) -



Comune di Settimo Milanese

- ZONA “A” O “GIALLA” (RESIDENZIALE) -



- Tav. 2 (Seguro) -



- Tav. 3 (Settimo Milanese Nord) -

-



Comune di Settimo Milanese



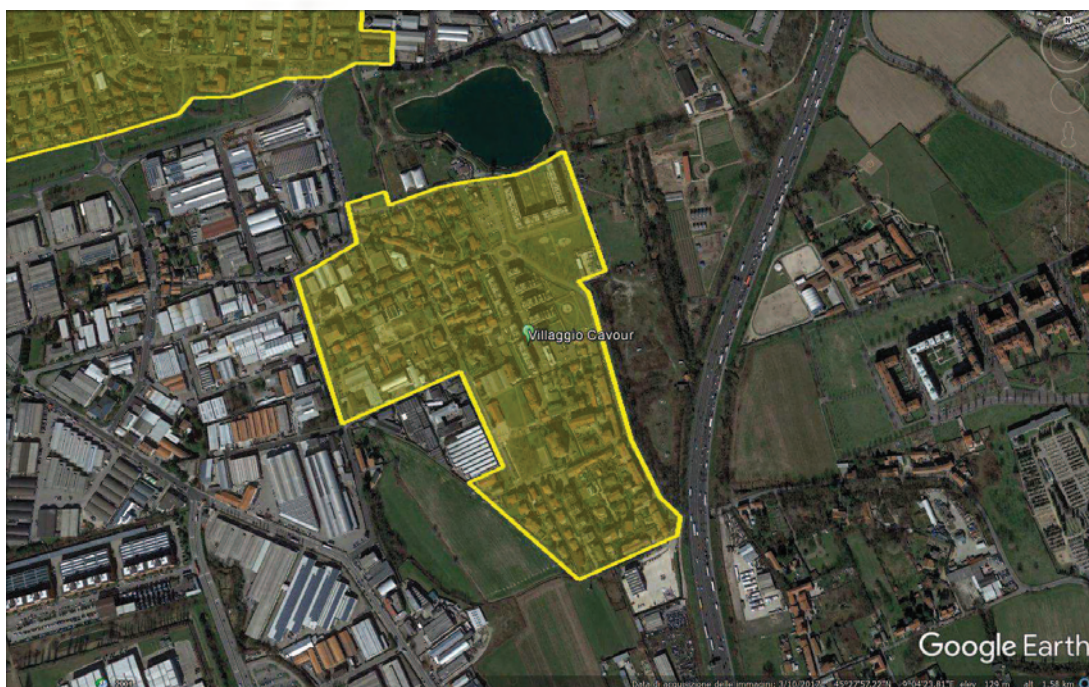
- Tav. 4 (Settimo Milanese Sud) -



- Tav. 5 (Vighignolo) -



Comune di Settimo Milanese



- Tav. 6 (Villaggio Cavour) -

- ZONA “B” O “ROSSA” (PRODUTTIVA) -



- Tav. 7 (Seguro) -



Comune di Settimo Milanese



- Tav. 8 (Settimo Milanese Centro) -



- Tav. 9 (Vighignolo) -



Comune di Settimo Milanese



- Tav. 10 (Villaggio Cavour) -

- ZONA “C” O “VERDE” (AGRICOLA) -



- Tav. 11 (Settimo Milanese Centro) -



Comune di Settimo Milanese



- Tav. 12 (Settimo Milanese Nord) -



- Tav. 13 (Settimo Milanese Sud) -



Comune di Settimo Milanese

- ZONA “D” O “BLU” (RICREATIVA) -



- Tav. 14 (Castelletto) -



- Tav. 15 (Seguro e Villaggio Cavour)



Comune di Settimo Milanese



- Tav. 16 (Settimo Milanese Centro)



- Tav. 17 (Vighignolo) -